

Schema di disegno di legge recante
*Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali,
semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta
delle autonomie locali*

Vers. 24 Aprile 2009

CAPO I

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, comma primo, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione medesima, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni e province¹, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, indispensabili e obbligatorie per il funzionamento dell'ente. Ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzarne le modalità di esercizio, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi. Disciplina il procedimento per la soppressione di province, sulla base di parametri oggettivi.
2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede la soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale, disponendo altresì che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, comma primo, della Costituzione.
3. Modifica la composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori. Definisce e disciplina i piccoli comuni.
4. Reca disposizioni attuative dell'articolo 118 della Costituzione, nel rispetto dei principi fissati da tale norma.
5. Modifica norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.
- 6. oggetto da ampliare**

CAPO II

Art. 2

(Funzioni fondamentali dei Comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni:
 - a) la funzione normativa;

¹ ATTENZIONE: RICORDARE L'EVENTUALITA' DI INSERIMENTO DI NORMA SU 80-20 % A REGIME PER FINANZIAMENTO DI F.F.

- b) la funzione di programmazione e pianificazione;
- c) la funzione generale di amministrazione, di organizzazione e gestione del personale;
- d) la funzione di controllo interno;
- e) la funzione di gestione finanziaria e contabile;
- f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
- g) regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di ambito comunale;
- h) programmazione, coordinamento e regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
- i) realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione, realizzazione di attività produttive;
- j) edilizia pubblica e privata², pianificazione, vigilanza e controllo territoriale di base, anche attuativa, regolazione dell'attività urbanistica ed attuazione di interventi di recupero del territorio e relativa gestione;
- k) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
- l) pianificazione, vigilanza e controllo sulle attività di rilievo urbanistico e su quelle rilevanti ai fini della tutela e dell'ambiente;
- m) attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;
- n) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali e regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
- o) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;
- p) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
- q) gestione e conservazione di **teatri**, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici di interesse comunale e di archivi comunali;
- r) attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e attuazione delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- s) accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi ed irrogazione delle relative sanzioni;
- t) organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale ed espletamento dei compiti di polizia amministrativa, stradale e tributaria inerenti ai settori di competenza comunale;
- u) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici;

² Da specificare le funzioni relative all'edilizia pubblica e privata

~~v) attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale.~~

2. Le funzioni fondamentali di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1 possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata, mediante la costituzione di un'unione di comuni. Le funzioni di cui alle lettere da g) a u) del comma 1 sono esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.
3. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, stabilisce con propria legge, previa intesa con i comuni interessati, il bacino ottimale territoriale (BOT) di svolgimento delle funzioni dei comuni di cui alle lettere da g) a u) del comma 1, secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I Comuni capoluogo di Provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
4. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'unione di comuni e l'accordo di programma di cui agli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
5. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

Art. 3

(Funzioni fondamentali delle Province)

1. Le funzioni fondamentali delle Province sono:
 - a) la funzione normativa;
 - b) le funzioni di pianificazione e programmazione;
 - c) le funzioni di organizzazione e gestione del personale;
 - d) le funzioni finanziarie e contabili;
 - e) le funzioni informative, statistiche e di raccolta ed elaborazione dei dati;
 - f) le funzioni di controllo interno;
 - g) le funzioni di regolazione e gestione dei servizi pubblici locali sovracomunali;
 - h) le funzioni di vigilanza e di polizia locale;
 - i) benefici alle imprese e interventi a sostegno dello sviluppo sostenibile, delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - j) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

- k) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e di gestione del demanio idrico marittimo, fluviale e lacuale;
 - l) attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale
 - m) le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
 - n) gestione dei parchi e delle aree protette, tutela e gestione del patrimonio ittico e venatorio;
 - o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico, la programmazione e la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, **in coerenza con la programmazione regionale;**
 - p) la costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - q) programmazione, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
 - r) la programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego.
2. Le Province possono esercitare una o più funzioni di cui al comma 1 in forma associata.

Art. 4

(Disposizione di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le funzioni fondamentali.

Art. 5

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, possono, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, attribuire queste ultime ai comuni, nei casi in cui la presente legge le attribuisca alle Province o a queste ultime, nei casi in cui la

presente legge le attribuisca ai comuni. **L'ente locale già titolare della funzione prima dell'attribuzione effettuata ai sensi del primo periodo, sopprime gli enti e le agenzie che la esercitano alla data dell'attribuzione medesima.**

L'attribuzione di cui al comma 1 è effettuata d'intesa con gli enti locali interessati. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1 prevedono il trasferimento agli enti locali diversi, di cui al medesimo comma 1, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

Art. 6

*(Disposizioni in materia di soppressione di **province inutili** e di **ridimensionamento di altre province**)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministri dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi volti a sopprimere province.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi per i pareri al Consiglio di Stato ed alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi. Gli schemi sono quindi trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo. Qualora i termini per l'espressione dei pareri decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 della Costituzione;
 - b) la soppressione di province **qualificate quali inutili** in base all'entità della popolazione di riferimento, ai costi di gestione, all'imprescindibilità e all'efficacia delle funzioni svolte in relazione alla conformazione del territorio di riferimento, all'estensione del medesimo territorio, all'efficienza e

- all'efficacia dell'azione amministrativa svolta, all'estensione e alla conformazione delle province contigue;
- c) attribuzione ad una o più province contigue delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali dalla provincia da sopprimere;
 - d) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini;
 - e) ridimensionamento, per le province non soppresse ai sensi della lettera a), delle strutture e, conseguentemente, del numero dei dipendenti e delle spese (quali sono i parametri per il rid. ?).

Art. 6

(Disposizioni per la revisione delle circoscrizioni provinciali)

- ~~1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative alle province il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministri dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.~~
- ~~2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:~~
 - ~~a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;~~
 - ~~b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;~~
 - ~~e) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione.~~
- ~~e-bis) la soppressione di una provincia, in base all'entità della popolazione di riferimento, ai costi di gestione, all'imprevedibilità e all'efficacia delle funzioni svolte in relazione alla conformazione del territorio di riferimento, all'estensione del medesimo territorio, all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa svolta, all'estensione e alla conformazione delle province contigue~~
~~*[formulazione da testo originario Calderoli - valutare se mantenere]*~~
- ~~3. Sui decreti legislativi di cui al comma 1, è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, che entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere si esprimono anche in ordine alla~~

~~sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali.~~

CAPO III

Art. 7

(Soppressione delle comunità montane)-

1. A decorrere dal trecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le comunità montane costituite ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del testo unico.
2. I comuni già compresi nell'ambito territoriale delle soppresse comunità montane possono istituire forme di collaborazione organizzativa e funzionale, ai sensi degli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico.
3. Per la successione nei rapporti giuridici in atto, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, si applica il comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le funzioni già svolte dalle comunità montane che non possono essere esercitate dai comuni nelle forme previste dal comma 2, sono conferite alle relative province.
4. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalla provincia, sulla base di apposite intese tra la provincia stessa e i comuni interessati. Analogamente gli interventi di pianificazione territoriale ed infrastrutturale, nonché di sviluppo socio-economico delle zone montane concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento delle province, predisposto ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico. Qualora le intese non siano raggiunte, provvede la regione.

Art. 8

*(Soppressione delle circoscrizioni di **decentramento** comunale)*

1. **Ad eccezione dei comuni capoluoghi di Regione e dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti**, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico. ~~I rappresentanti eletti cessano dalla carica alla medesima data.~~
2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle **soppressioni** di cui ~~applicazione delle disposizioni~~ al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. **Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 sono efficaci per ogni le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla scadenza o dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.**
- 4 **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni capoluogo di Regione e nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al periodo precedente non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti.**
5. **I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gettone di presenza, il cui ammontare è determinato dallo statuto (o regolamento) comunale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza. In nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale. (attenzione TU già disciplina tale ambito)**
6. **Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del citato testo unico.**

Articolo 9

(Soppressione dei consorzi, ivi compresi i Bacini imbriferi montani (BIM))

1. A decorrere dal trecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra i comuni, compresi i BIM, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei consorzi, compresi i BIM.
2. ~~Le funzioni svolte dai consorzi dei BIM sono attribuite alle province.~~ **Le funzioni svolte dai consorzi dei BIM sono attribuite, in base alla normativa regionale, ai Comuni che le esercitano secondo le forme associative previste dall'articolo 2 della presente legge o alle province, qualora richiedano un esercizio unitario a livello provinciale. Qualora il bacino si estenda sul territorio di più province le funzioni svolte dai consorzi dei BIM sono attribuite alle regioni. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assicurano che i trasferimenti avvengano entro il trecentosessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni, le province, o le regioni, succedono ai consorzi dei BIM soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni**

altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla Regione.

4. Le Regioni determinano altresì i criteri per la determinazione delle modalità di riparto del sovracanone tra i comuni costituenti il soppresso consorzio del BIM ed emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando duplicazione di opere e di interventi.

Articolo 10

(Soppressione degli enti parco regionali)

1. A decorrere dal trecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono soppressi. Le funzioni, ivi compresa l'attuazione dei piani parco, attribuite ai predetti enti, sia marini che terrestri, sono trasferite alle province. Qualora il parco si estenda sul territorio di più province le funzioni da esso svolte sono attribuite alle regioni.
2. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 con riguardo alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le province o le regioni, succedono agli enti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. A seguito della soppressione di ciascun ente regionale cessano gli organi previsti dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le regioni attuano, con propri provvedimenti, quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della citata legge n. 394 del 1991.
4. **Le Regioni e le province continuano ad assicurare la garanzia e la promozione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale e la tutela e gestione dei valori che costituiscono il patrimonio naturale e il perseguimento delle finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.**

Articolo 11

(Soppressione di Autorità d'ambito territoriale)

1. 1. A decorrere dal trecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi le Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e le relative

funzioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano secondo le forme associative previste dall'articolo 2 della presente legge o alle province, qualora richiedano un esercizio unitario a livello provinciale **ovvero ancora alle Regioni, in base alla normativa regionale.**

2. A decorrere dal trecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e le relative funzioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano secondo le forme associative previste dall'articolo 2 della presente legge o alle province, qualora richiedano un esercizio unitario a livello provinciale **ovvero ancora alle Regioni, in base alla normativa regionale.**
3. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. **Gli enti cui sono trasferite le funzioni ai sensi dei commi 1 e 2** ~~Le Regioni~~ succedono alle Autorità in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 12

(Soppressione dei consorzi di bonifica)

1. A decorrere dal trecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui all'articolo 59 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ed i relativi compiti sono affidati alle province. Qualora il consorzio si estenda sul territorio di più province, le relative funzioni sono attribuite alle regioni.
2. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le province, o le regioni, succedono ai consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

CAPO IV

Art. 13

(Composizione dei consigli)

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 37 (Composizione dei Consigli) 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.001 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000
- e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- f) da 8 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- g) da 6 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 18 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 12 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 14

(Composizione delle Giunte)

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore al numero di dodici.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

- a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) non superiore a 3 per le province a cui sono assegnati 12 consiglieri; non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 18 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per quelle a cui sono assegnati 30 consiglieri.”.

**Art. 14-bis
(Indennità)**

- 1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, i componenti della giunta non hanno diritto ad alcuna indennità.**

Art. 15

(Disposizione transitoria concernente la composizione delle Giunte e dei Consigli comunali e provinciali)

1. Le disposizioni relative alla nuova composizione delle Giunte e dei Consigli comunali e provinciali di cui agli articoli 13 e 14 sono efficaci in ciascun comune e in ciascuna provincia a decorrere dalla scadenza o comunque cessazione dei rispettivi organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

Art. 16

(Definizione di piccoli comuni)

1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari od inferiore a **tremila** abitanti, calcolata, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, alla fine del penultimo anno precedente alla applicazione delle misure previste dalla presente legge.

Art. 17

(Misure organizzative a favore dei piccoli comuni)

1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e sono affidate a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dall'organismo centrale previsto dalle disposizioni di legge sull'ordinamento e sull'ottimizzazione della produttività del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in regime di convenzione, secondo la normativa vigente.

Art. 18

(Semplificazione documenti finanziari e contabili)

1. Per i piccoli comuni i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo schemi semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.

Art. 18-bis

(Espletamento del terzo mandato consecutivo dei sindaci)

1. **Nei piccoli comuni, determinati in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, al sindaco è consentito lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo.**

Art.18-ter

(Disposizioni concernenti il Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25-6-2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti”;**
- b) al comma 3, le parole: “superiore a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 3.000 abitanti”;**
- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. In caso di mancato raggiungimento delle misure di cui comma 6, la parte eccedente rispetto all’obiettivo programmatico può essere recuperata entro il triennio successivo, e comunque entro il termine del mandato elettorale, cumulandosi sugli obiettivi annuali successivi.”;**
- d) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: “7-quater. In caso di mancato raggiungimento delle misure di cui comma 7, la parte eccedente rispetto all’obiettivo programmatico può essere recuperata entro il triennio successivo, e comunque entro il termine del mandato elettorale, cumulandosi sugli obiettivi annuali successivi.”;**
- e) al comma 14, le parole: “superiore a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 3.000 abitanti”;**
- f) al comma 23, lettera a), numero 1), le parole: “superiore a 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 3.000”;**
- g) al comma 29, le parole: “fino a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 3.000 abitanti”.**

2. xxxxxxxxx

2 Art. 19

(Disposizioni in materia di segretari comunali dei piccoli comuni)

- ~~1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le Regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni.~~
- ~~2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso per i pareri al Consiglio di Stato ed alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema medesimo. Qualora il termine per l'espressione dei pareri decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.~~

~~3. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:~~

- ~~a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere la istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a dieci mila abitanti. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri del presente capoverso;~~
- ~~b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);~~
- ~~e) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;~~
- ~~d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa.~~

Art. 19

(Delega al Governo in materia di segretari comunali e provinciali e per la riforma dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale e alla riorganizzazione dell'Agenzia per la gestione dell'Albo.**
- 2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi per il parere al Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.**
- 3. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:**
 - a) prevedere una funzione apicale che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell'azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione;**

- b) a tal fine prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, disciplinando due distinti percorsi professionali orientati, l'uno alla direzione generale di Comuni con popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e delle Province e l'altro, per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, anche allo svolgimento di funzioni di assistenza giuridica, di regolarità dell'attività amministrativa nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;**
- c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei Comuni sino a 3 mila abitanti; prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 15 mila abitanti;**
- d) prevedere la trasformazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali in Agenzia per l'efficienza degli enti locali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;**
- e) attribuire all'Agenzia:**
- 1. i compiti relativi al reclutamento delle figura apicale della dirigenza delle Province e dei Comuni con popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e la gestione del relativo Albo;**
 - 2. i compiti relativi al reclutamento dei segretari dei Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti e delle Unioni di comuni e la gestione del relativo Albo;**
 - 3. i compiti relativi alla raccolta delle informazioni e al monitoraggio dell'effettività e della congruenza degli strumenti e delle regole della valutazione, di valicarne l'efficacia e di indirizzare e coordinare gli enti, con la finalità di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi resi all'utenza;**
 - 4. i compiti relativi alla diffusione delle migliori pratiche organizzative ed amministrative, svolgendo attività di supporto ed assistenza;**
 - 5. i compiti relativi all'adozione delle iniziative volte a migliorare l'efficienza e l'ottimizzazione nell'uso delle risorse;**
- f) prevedere la trasformazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale in Scuola superiore per l'efficienza degli enti locali superiore con i compiti relativi alla formazione, aggiornamento e alla valutazione della dirigenza e dei dipendenti degli enti locali.”**

(Riequilibrio anagrafico)

- ~~1. Per favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché le nascite registrate, ai sensi del predetto articolo 30, comma 7, nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.~~

CAPO VI

Art. 21

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativo dello Stato statale)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni e delle province individuate dalla presente legge, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare **nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo della Costituzione**, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato **o da enti territoriali** che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, essere attribuite a comuni, province e regioni ~~e segnatamente:~~
- a) ~~le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;~~
 - b) ~~le funzioni amministrative da conferire trasferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della presente legge.~~
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;
- c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- d) **disciplinare**, nel caso in cui la **titolarità esercizio** delle funzioni sia attribuita ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, ~~definisce~~ **la data di decorrenza del loro esercizio**, le procedure per la determinazione e **il trasferimento contestuale** dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede sulla base di accordi con gli enti interessati e con intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata; ~~per le~~ ~~qualora si tratti di~~ funzioni già esercitate dalle Regioni o da enti locali ~~diversi~~ si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti ~~locali~~ di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Qualora il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nel presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
- ~~4 bis. Sulla base di accordi con le Regioni e le autonomie locali, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati e trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire. I trasferimenti sono effettuati secondo principi di invarianza di spesa. Si tiene conto, ai fini della predisposizione dei decreti, delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità e crescita. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Si applica l'articolo 7, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.~~

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, le amministrazioni statali interessate provvedono a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; analogamente, per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c), d) ed e).
6. Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, le regioni prevedono la soppressione o l'accorpamento degli enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, **evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.**

Art. 21

(Uffici territoriali del governo)

1. **All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

“2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome”.

2. **Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla trasmissione del medesimo, si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3 del presente articolo e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della**

disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla trasmissione del medesimo, si provvede ad adottare le disposizioni per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali.

4. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25% degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedono all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali del governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche ai sensi del presente articolo.

Art. 22

(Trasferimento di funzioni fondamentali agli enti locali)

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale è allocata dalla presente legge ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Ove l'accordo non intervenga entro centoventi giorni, il prefetto convoca le parti, assegna un ulteriore congruo termine e, nell'ipotesi di accertata impossibilità alla conclusione dell'accordo, adotta con proprio provvedimento le necessarie misure, tenendo informati la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, gli altri ministeri interessati e, per le materie di competenza legislativa regionale, le regioni. Ciascun accordo o provvedimento prefettizio è corredato da una relazione tecnica con la quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a comuni o province ed esercitate dallo Stato alla medesima data sono operati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o della Conferenza Unificata nelle materie di competenza legislativa regionale.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da Regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.

Art. 23

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.
2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede, in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le Regioni, con proprie leggi ~~e fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 5,~~ sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:
 - a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
 - b) conferiscono, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli enti locali le funzioni ad esse conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
 - c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
 - d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.
4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale disciplina, altresì, le forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo

provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

Art. 22-bis³

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117 terzo e quarto comma della Costituzione)

- 1. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua e trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione.**
- 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.**

Art. 23-bis

(Norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

- 1. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali del loro territorio, in conformità ai rispettivi statuti.**

Art. 23-ter

(Delega per la adozione della "Carta delle autonomie locali")

- 1. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) **coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;**
b) **ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del citato testo unico, recepite nel codice e nelle altre fonti statali di livello****

³ Valutare in alternativa all'art. 22 bis il semplice mantenimento dell'art. 7 della legge La Loggia.

primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ai sensi di cui al del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema medesimo, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Qualora il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Capo VII

Art. 24

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sul ~~bilancio finanziario~~ **sulla situazione economico-finanziaria** o sul patrimonio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”.

2. L'Articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

“Art. 147 (Tipologia dei controlli interni) 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

- e) ~~garantire il costante controllo degli equilibri finanziari di competenza, di cassa e di residui, mediante un'assidua attività di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e la deliberazione da parte dell'organo esecutivo di ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi di norma con cadenza trimestrale,~~ **garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;**
- f) ~~verificare, attraverso l'assegnazione e la verifica di obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle aziende partecipate;~~ **verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art. 170, sesto comma, e la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;**
- g) ~~garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante le aziende partecipate, mediante metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti interni ed esterni delle varie strutture comunali;~~ **garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.**

2 le lettere e), f) e g) di cui al comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3 I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario comunale e provinciale, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica ~~per i comuni con popolazione superiore a~~

~~100.000 abitanti / Comuni capoluogo di provincia e di congruità~~ attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. L'esito del controllo di cui al comma precedente è trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, **ai revisori dei conti** e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-*ter* (Organo di valutazione della dirigenza) 1. La valutazione della dirigenza compete al rappresentante dell'ente, che si avvale di struttura tecnico consultiva, denominata organo di valutazione, composta secondo modalità proprie di ogni organizzazione, incaricata di proporre metodologie di valutazione, sulla base della normativa vigente sul lavoro pubblico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. L'organo di valutazione si avvale di informazioni contabili, qualitative e quantitative elaborate dagli uffici dell'ente ed acquisite direttamente; effettua rilevazioni periodiche sull'andamento degli obiettivi definiti dall'ente e concertati con la dirigenza; organizza audizioni ed acquisisce controdeduzioni da parte dei dirigenti interessati.
3. Sulla base dell'attività svolta di cui ai commi 1 e 2 e della metodologia di valutazione approvata dall'organo esecutivo, il nucleo di valutazione propone al rappresentante dell'ente un'ipotesi di graduazione della retribuzione di risultato dei dirigenti correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi, **e della retribuzione di posizione.**

Art. 147-*quater* (Controllo strategico) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione ~~degli aspetti finanziari ed economici in relazione ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione delle esigenze collettive; degli aspetti socio-economici; delle procedure operative attuate~~ **dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti**

elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, ove previsto, da sottoporre all'organo esecutivo e al **Consiglio** per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità.

~~Art. 147-quinquies (Controllo finanziario) 1. Al fine di garantire il buon andamento gestionale dell'ente ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il responsabile del servizio finanziario svolge costantemente il monitoraggio degli equilibri finanziari di competenza, di cassa e di residui, sulla base dei principi contabili, attestandone il mantenimento e la ragione mediante deliberazione di ricognizione dell'organo esecutivo da attuarsi di norma con cadenza trimestrale.~~

- ~~2. L'esito della ricognizione di cui al comma 1 è portato, secondo modalità definite dal regolamento di contabilità, a conoscenza del consiglio dell'ente, che interverrà immediatamente, in caso di documentato squilibrio, per il ripristino della situazione ottimale.~~

- ~~3. Ogni responsabile di servizio trasmette al responsabile del servizio finanziario idonea documentazione di propria competenza per il monitoraggio degli equilibri finanziari di cui al comma 1.~~

Art. 147-sexies (Controlli sulle società partecipate) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso enti locale Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, **in riferimento all'art. 170, sesto comma**, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive “, **anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.**
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.

Art. 147-septies (Controllo sulla qualità dei servizi) 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, interni ed esterni, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto

secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-octies (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147 quinquies, 147-sexies e 147-septies si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e alle Province”.

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 151 (Principi in materia di contabilità) 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di **congruità regolarità tecnica**, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di **congruità regolarità tecnica**, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei massimi criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388.
5. Il parere di **congruità regolarità tecnica** è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”.

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 169 (Piano esecutivo di gestione) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiranno comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni.”.

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono sostituiti dal seguente:

“Art. 196 (Controllo di gestione) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità’.

2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al segretario comunale, e potrà essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi **di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;**

- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
 6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
 7. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto **annuale** finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.”.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 17, 27, 28, 29, 31, 33 e 35 del testo unico.⁴
2. Sono altresì abrogate le norme che attualmente disciplinano gli enti soppressi in base alla presente legge⁵.
3. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

⁴ Da coordinare con le disposizioni sulle scadenze degli organi in carica

⁵ Da coordinare con le disposizioni vigenti in materia